

« Negli altri casi poi, in cui si tratti di semplici miglioramenti di comunicazioni, ai quali non si riferisce la legge del 1903, i comuni della Sardegna potranno usufruire anche dei benefici stabiliti nel decreto sopra richiamato, al pari degli altri comuni del Regno.

« Il sottosegretario di Stato
« VISOCCHI ».

Rampoldi. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in confronto di quei comuni che deliberassero di ritenere dimissionario il loro medico condotto chiamato a servire la Patria negli ospedali militari ».

RISPOSTA. — « Il trattamento da farsi ai medici condotti chiamati alle armi è stabilito dal decreto Luogotenenziale 31 agosto ultimo scorso, n. 1420.

« Il medico, richiamato in servizio militare, deve essere considerato in congedo e se riveste il grado di sottufficiale o di ufficiale percepisce lo stipendio di importo maggiore, tra quello corrisposto dal comune e l'altro corrisposto dall'Amministrazione militare, non essendo ammesso il cumulo dei due stipendi.

« È evidente che il medico che è in congedo non può essere ritenuto dimissionario: ed ove ciò avvenisse, potrà essere denunciata l'irregolarità al Ministero per gli eventuali provvedimenti.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Salomone. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, pur riconoscendo la necessità nello Stato di richiedere tutte le vetture automobili, non creda conveniente eccettuare quelle destinate a servizio pubblico, e più specialmente le vetture adibite sulle linee Miglionico-Stigliano e Montesano-Pantano di Senise affidate alla società *Fiat*, che interessano le regioni più importanti della provincia della Basilicata, e che gravano sul bilancio dello Stato per oltre lire 200,000 annue di sussidi. Il Governo sa che l'impianto di tali linee dette maggiore incremento al traffico ed al commercio in tutti i comuni interessati, fino al punto che si intese la necessità di adibire vetture di maggiore portata, e non ignora che attualmente la quasi soppressione dei servizi ha creato tale arresto

e tale un perturbamento che, in questo periodo eccezionale, è opportuno eliminare ».

RISPOSTA. — « Il sottoscritto si associa alla risposta già data dal Ministero dei lavori pubblici alla suddetta interrogazione.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Sanarelli. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Sul trattamento fatto e da farsi dalle Amministrazioni comunali ai medici condotti, in relazione alle circolari ministeriali 12 settembre e 10 novembre 1914 e al decreto Luogotenenziale 16 luglio 1915 ».

RISPOSTA. — « Le circolari 12 settembre e 10 novembre 1914, alle quali si fa cenno nella interrogazione, disponevano che le amministrazioni comunali dovevano fare al personale dipendente richiamato alle armi un trattamento pari a quello stabilito per gli impiegati dello Stato dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

« Successivamente con decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (e non 16 luglio, come erroneamente è citato nella interrogazione) fu modificato il trattamento da farsi agli impiegati dello Stato, stabilendosi che gli stessi, qualora rivestissero il grado di ufficiale o di sottufficiale, pur continuando ad essere considerati in congedo, non dovessero continuare a percepire lo stipendio inerente al posto che occupavano oltre a quello loro corrisposto dall'Amministrazione militare, ma dei due stipendi dovessero percepire quello maggiore.

« Questa disposizione, con successivo decreto Luogotenenziale del 31 agosto ultimo scorso, n. 1420, fu estesa a tutto il personale dipendente dagli enti locali, compreso il personale sanitario e con lo stesso decreto fu esplicitamente stabilito che rimaneva sospesa ogni contraria disposizione contenuta nei regolamenti locali.

« È evidente, quindi, che le circolari 12 settembre e 10 novembre 1914 non sono attualmente più in vigore e che il trattamento da farsi dalle Amministrazioni comunali ai medici condotti è quello stabilito col citato decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1915, n. 1420.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».